

14° mensilità: più pesante, per più persone

Gli aumenti ottenuti dai Sindacati Pensionati nella trattativa col Governo verranno erogati dall'Inps a luglio 2017: non si deve presentare domanda. Aumenti per chi già percepiva la 14° ed estensione della stessa alle pensioni pari a 2 volte il trattamento minimo. Da luglio assistenza e controlli nelle sedi Spi e Inca per gli iscritti Cgil, sia sull'importo pagato che in caso di mancato pagamento.

L'Inps ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 187, della legge 132/2016 che ha disposto:

- l'aumento degli importi della quattordicesima mensilità per i pensionati titolari di reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo;
- l'estensione del beneficio economico nella misura prevista dalla norma originaria ai pensionati in possesso di reddito individuale compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo Inps.

La quattordicesima mensilità consiste nella corresponsione di una somma aggiuntiva in favore dei pensionati di età pari o superiore a 64 anni, in presenza di determinate condizioni di reddito personale.

Con l'intervento della legge di bilancio 2017, la 14° mensilità viene corrisposta a decorrere dal luglio 2017 nella misura indicata nella tabella in alto.

L'importo indicato in tabella viene erogato in misura fissa ad eccezione

del caso di:

- pensione erogata per periodi inferiori all'anno intero (pensioni cessate per decesso o con decorrenza in corso d'anno);
- pensionato che compie l'età di 64 anni nel corso dell'anno;
- pensionato con reddito individuale annuo superiore a 9.786,86 (1,5 volte il TM) e a 13.049,14 (2 volte il TM), ma inferiore a tali limiti incrementati del corrispondente importo di 14° mensilità.

In caso di pensione erogata per periodi inferiori all'anno intero e di compimento del 64° anno di età nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione al numero di mesi di erogazione del trattamento pensionistico nel corso dell'anno e/o di possesso del requisito anagrafico.

Con riferimento alla terza casistica - pensionato con reddito individuale annuo superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo, ma inferiore a tale limite incrementato dell'importo della quattordicesima

14° mensilità: con almeno 64 anni di età nel 2017

Anni di contribuzione		Importo 14° mensilità	
Gestione Inps - anni di contributi		Reddito personale	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	fino a 9.786,86 €	da 9.786,86 a 13.049,14
Fino a 15	Fino a 18	437 €	336 €
Da 15 a 25	Da 18 a 28	546 €	420 €
Oltre 25	Oltre 28	655 €	504 €

mensilità - in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, prevista dalla legge, l'importo della 14/ma mensilità viene corrisposto in misura ridotta fino a concorrenza del limite di reddito maggiorato.

Vale a dire, ad esempio, che al titolare di un trattamento pensionistico liquidato sulla base di 20 anni di anzianità contributiva, in presenza di un reddito di 13.300,00 € annui (reddito compreso tra 2 volte il TM e 2 volte il TM incrementato), verrà corrisposto, a titolo di 14.ma mensilità, un importo pari a 169,15 € (13.469,00 - 13.300,00 = 169,15).

Ma la clausola di salvaguardia, come ridefinita dalla legge di bilancio 2017, si applica anche nel caso di pensionato titolare di reddito personale compreso tra 1,5 volte il TM e tale limite incrementato dell'importo della 14° mensilità.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo della 14° mensilità da corrispondere, va tenuto necessariamente conto anche dell'importo spettante ai soggetti con reddito personale compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo.

Potrebbero presentarsi, ad esempio, questi casi:

1° caso - pensionato titolare di un trattamento liquidato sulla base di 20 anni di contribuzione con un reddito di 10.000,00 euro. A tale pensionato spetterebbe, a titolo di 14° mensilità, l'importo di:

• 332,86 euro (10.332,86 - 10.000,00 = 332,86), con l'applicazione della clausola di salvaguardia;

• 420,00 euro, importo intero previsto dalla Tab A, di cui all'art. 1, comma 187, della legge 232/2016.

L'importo della 14.ma mensilità spettante sarà di 420,00 euro, importo

più favorevole delle due verifiche.

2° caso - pensionato titolare di pensione liquidata sulla base di 20 anni di contributi e con reddito personale influente di 9.800,00 euro. A tale pensionato spetterebbe l'importo di:

• 532,86 euro (10.332,86 - 9.800,00 = 532,86), con l'applicazione della clausola di salvaguardia;

• 420,00 euro, importo intero previsto dalla Tab A, di cui all'art. 1, comma 187, della legge 232/2016.

L'importo della 14.ma mensilità spettante sarà di 532,86 euro, importo più favorevole delle due verifiche.

L'Inps conferma che il pagamento della 14° verrà effettuato - in via provvisoria, con successiva verifica, sulla base dei redditi presunti dell'anno 2016 o del 2017 (in caso di prima concessione)

- d'ufficio unitamente al rateo di pensione di luglio 2017, ovvero di dicembre 2017 per i pensionati che perfezionano il requisito anagrafico di 64 anni nel secondo semestre 2017.

Problemi nella corretta attuazione delle positive novità in materia di 14° potrebbero verificarsi:

- nell'individuazione dei nuovi soggetti aventi diritto, anche per l'eventuale assenza nella banca dati dell'Inps dei dati reddituali necessari per la concessione della prestazione;

- nell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia con doppia verifica, ai fini della determinazione dell'importo parziale della 14° mensilità da corrispondere in favore del pensionato con reddito personale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante in misura intera.

Nelle sedi Spi ed Inca gli iscritti alla Cgil potranno richiedere il controllo dell'importo erogato o verificare il diritto all'erogazione se non corrisposto.

Da gennaio più detrazioni sulle pensioni

Nella Legge di Bilancio 2017 è previsto l'innalzamento delle detrazioni per i pensionati, con decorrenza dal 1° gennaio scorso. Ecco quali sono i nuovi importi e chi potrà goderne.

Le detrazioni previste rimangono differenziate in relazione al reddito complessivo del pensionato stesso e devono comunque essere rapportate al periodo di pensione dell'anno, ma subiscono un leggero aumento per tutti:

- entro il limite

reddituale di euro 8.000 (in precedenza 7.750), la detrazione spetta per euro 1.880 (in precedenza 1.783)

- da euro 8.001 a 15.000, la detrazione spetta per euro 1.297, aumentata del prodotto tra 583 (in precedenza 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 7.000, secondo la seguente formula:

$1.297 + 583 \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$

- da euro 15.001 a 55.000, la detrazione spetta per euro 1.297 (in precedenza 1.255) per l'importo corrispondente al rapporto tra 55.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 40.000, secondo la seguente formula:

$1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$

Per i pensionati con reddito complessivo superiore a euro 55.000 non sono previste detrazioni.

Sarà il sostituto d'imposta che applicherà i nuovi

importi dal 1° gennaio 2017, in sede di effettuazione delle ritenute.

Infine, ricordiamo che le detrazioni non sono applicate alla tredicesima mensilità, rimanendo invece applicate alle altre mensilità ordinarie.

Esempi:

Reddito €	Detrazione €
10.000	1.713,43
12.000	1.546,85
15.000	1.297,08
30.000	810
55.000	0

Integrazione al minimo

L'integrazione al trattamento minimo della pensione spetta in misura piena a chi ha una pensione inferiore a € 501,89 e ha un reddito che non supera € 6.524,57 annui. Per coloro, invece, che hanno un reddito personale compreso tra 6.524,57 euro e 13.049,14 euro l'integrazione spetta in misura ridotta.

Il coniugato, oltre a dover rispettare i limiti di reddito personale, dovrà rispettare anche quelli coniugali (ovvero della

somma dei propri redditi con quelli del coniuge). Per chi ha un reddito personale che non supera € 6.524,57 annui e un reddito coniugale che non supera € 19.573,71 annui l'integrazione al minimo sarà piena.

Per chi, invece, ha redditi personali compresi tra 6.524,57 euro e 13.039,14 euro e redditi coniugali compresi tra 19.573,71 euro e 26.098,28 euro l'anno il trattamento sarà corrisposto in misura ridotta.